ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 891 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19.12.2000

Comune di Udine

REGOLAMENTO SULLE CUSTODIE COMUNALI

Art. 1 –FINALITA'

Le presenti norme disciplinano il conferimento del servizio di custodia con diritto di alloggio.

Art. 2 PRINCIPI GENERALI

1. Il servizio di cui all'articolo precedente è affidato a personale dipendente, che occupa una posizione di lavoro compatibile con le esigenze e necessità che la singola custodia comporta.
2. L'incarico di custode di immobile comunale con titolarità del diritto all'alloggio di custodia è conferito mediante provvedimento del Dirigente del Settore Organizzazione e Personale, acquisita la disponibilità dell'interessato; l'assegnatario di alloggio di custodia non deve essere di norma in possesso di altri immobili ad uso abitativo.
3. L'alloggio di custodia viene assegnato a titolo gratuito, di norma a dipendente in servizio presso il Servizio/Settore cui fa capo la struttura oggetto di custodia; il custode ha diritto di farne uso abitativo per sé e per il proprio nucleo familiare, la cui composizione deve essere comunicata all'Amministrazione.
4. Nei casi in cui ciò non sia possibile ovvero opportuno, il provvedimento di assegnazione dovrà motivare le ragioni di natura organizzativa che hanno portato all'effettuazione di una scelta diversa.
5. Al dipendente a cui vengono conferite le mansioni di custodia è assegnato per l'espletamento della prestazione, oltre al compenso previsto al successivo articolo 5), l'uso gratuito dell'alloggio di servizio.

   L'uso dell'alloggio non costituisce in alcun caso diritto acquisito e cessa con i tempi e le modalità di seguito indicate:

a) In caso di revoca dell'incarico il custode dovrà lasciare libero, da interposte persone e cose, l'alloggio di servizio entro 180 giorni (improrogabili) dalla data di notifica del provvedimento.
b) In caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie, pensionamento , recesso dell'Amministrazione altre cause previste dalla legge, il custode dovrà lasciare libero, da interposte persone e cose, l'alloggio di servizio entro 30 giorni (improrogabili) dalla data di cessazione.

Art. 3 DOVERI DEL CUSTODE

1. Il custode deve attendere con continuità, professionalità e scrupolo alla sorveglianza dell'immobile affidatogli, assolvendo i seguenti compiti, rientranti nella cosiddetta custodia passiva e che vengono indicati a titolo esemplificativo:
   comunicazione tempestiva ai competenti uffici comunali di qualsiasi danno, derivante da agenti atmosferici o da azioni dolose quali furto, usurpazione ovvero turbative del possesso, riguardanti gli edifici in custodia, compresi gli arredi e gli oggetti in essi collocati e le eventuali aree di pertinenza, ispezione serale dei locali dell'immobile affidato, apertura e chiusura degli ingressi sia dell'immobile che dell'area recintata, se dotata di appositi cancelli, all'inizio ed al termine dell'utilizzo della struttura da parte dell'utenza.

2) Al custode è fatto divieto di:

a) Consentire l'accesso dell'immobile comunale, per la parte destinata al pubblico servizio, a persone non autorizzate in orari diversi da quelli di apertura al pubblico.
b) Dare ospitalità in via continuativa, senza autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, ad altre persone che non siano quelle indicate ai sensi dell'art. 2,3° comma.

c) Occupare con cose di sua proprietà, aree diverse da quelle assegnate, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
d) Tenere animali senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, esclusi in ogni caso gli animali di bassa corte.
e) Ricevere compensi da terzi sotto qualsiasi forma, anche se da lui non richiesti, per l'opera svolta in funzione dell'incarico affidatogli.

3) La violazione da parte del custode dei propri doveri, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari così come queste sono previste e regolate dalle vigenti disposizioni.

Art. 4 ONERI A CARICO DEL CUSTODE

1. Sono a carico del custode le spese del riscaldamento, energia elettrica, gas, acqua, nonché gli oneri riguardanti il servizio rifiuti solidi urbani.
2. Sono, inoltre, a carico del custode, le spese telefoniche eccedenti l'importo del canone bimestrale di noleggio dell'apparecchio. Tale importo verrà rimborsato al custode dietro esibizione, da parte dello stesso, delle bollette telefoniche al Settore Organizzazione e Personale che provvederà all'assunzione dei provvedimenti.
   L'Amministrazione provvede a proprie spese all'installazione degli impianti telefonici .

Art. 5 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il custode deve presentare il suo servizio in relazione alle esigenze funzionali della struttura cui è assegnato.
2. Il custode ha l'obbligo della reperibilità che viene meno nella giornata del turno settimanale di riposo.
3. L'indennità di reperibilità viene corrisposta nella misura di L. 36.000.=per 24 ore giornaliere.
4. La giornata di riposo che può non coincidere con quella festiva viene concordata con il Dirigente di appartenenza e quello del Servizio/Settore della struttura oggetto di custodia; i Dirigenti dovranno altresì provvedere alla eventuale sostituzione del dipendente.
5. Nel caso in cui il custode presti il proprio servizio presso la struttura custodita, allo stesso va assegnato un orario di servizio flessibile al fine di consentirgli l'espletamento dell'attività lavorativa in funzione delle esigenze della struttura.
   In questa ipotesi, qualora il custode sia chiamato a prestazioni attive, oltre il normale orario delle 36 ore settimanali, gli sarà riconosciuto il lavoro straordinario con relativo compenso, da erogarsi secondo gli importi vigenti. Se la prestazione lavorativa, pur effettuata oltre l'orario normale di lavoro, rientra tra le ipotesi previste dall'art. 3, comma 1, (custodia passiva), non determinerà alcun compenso aggiuntivo.
6. Nel caso in cui il custode presti il proprio servizio presso una struttura diversa da quella custodita, lo svolgimento delle prestazioni indicate nell'art. 3, comma1, non costituirà diritto a compensi aggiuntivi, rispetto a quelli indicati al precedente comma 3, anche se svolti oltre il normale orario di lavoro.
   Se l'attività prestata oltre il normale orario di lavoro rientra tra le attività cosiddette attive, al custode spetta il compenso per lavoro straordinario analogamente a quanto indicato al precedente punto a).
7. Per una corretta lettura di quanto sopra precisato, si indicano le seguenti tipologie di attività cosiddette attive:
   controllo degli impianti tecnici, eventualmente operanti, di supporto a strutture culturali, sportive, ricreative ed altro,
   collaborazione con la Ditta appaltatrice dell'affidamento degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, conduzione di eventuali impianti antifurto, incendio e sicurezza, con verifica periodica della loro efficienza,
   presenza durante le operazioni di allestimento di spettacoli o manifestazioni, dallo scarico dei materiali al montaggio,

vigilanza ed assistenza durante le prove e gli spettacoli,
controllo dello stato dei locali alla fine della manifestazione, con presenza a tutte le operazioni di smontaggio degli allestimenti.

Art. 6 FERIE

1. Il dipendente-custode titolare di alloggio di custodia deve concordare le ferie con il Dirigente di appartenenza e con il Dirigente del Servizio/Settore della struttura custodita.
2. Il custode in ferie dovrà dichiarare l'eventuale presenza nelle ore notturne presso l'alloggio di custodia.
3. Durante il periodo di ferie del custode, la sorveglianza diurna sarà garantita da un sostituto individuato dal Dirigente cui fa capo la struttura oggetto di custodia; la sorveglianza notturna sarà effettuata a cura del Corpo della Polizia Comunale mediante un'intervallata opera di pattugliamento esterno.
4. Al sostituto del custode, si applica l'art. 5 delle presenti Norme per quanto riguarda il servizio e la reperibilità.

Art. 7 SOSTITUZIONE TEMPORANEA

Qualora il custode sia nell'impossibilità di assicurare il servizio cui è preposto, causa malattia o aspettativa, sarà sostituito con le modalità di cui al precedente articolo.

Art. 8 NORME ABROGATE

Con l'approvazione del presente Regolamento si intendono abrogate le "Norme relative al servizio di custodia degli immobili comunali con diritto di alloggio" approvate con D.G. n. 1956 del 07.10.1997.